

CITTÀ DI MONSELICE

Piazza San Marco, 1 - 35043 Monselice (PD)

Tel. 0429/786911 - Fax 0429/73092

PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net

URP urp@comune.monselice.padova.it

**CONTRATTO DI CONCESSIONE A GESTIONE PRIVATA
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO
"EX-CASA DEL CUSTODE DEL CIMITERO MAGGIORE" DA ADIBIRSI
A SERVIZIO PUBBLICO DI "LUOGO DELLA MEMORIA"**

L'anno duemiladiciannove, addì del mese di (.../
.../2019) nella Residenza Municipale di Monselice in Piazza San Marco, 1

TRA

il **Comune di Monselice** (PD) (C.F./P.IVA: 00654440288), in seguito, per brevità, definito *Comune*, rappresentato (ai sensi del ___/___/___ comma dell'art. ___ del "Regolamento dei Contratti", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ___ del ___/___/___) dal dott. _____, Dirigente dell'Area n. ___ – Servizio Patrimonio del Comune di Monselice, presso la cui sede in Piazza San Marco n. 1 è domiciliato per ragioni d'ufficio, il quale interviene, non in proprio, ma a nome, per conto e in rappresentanza del Comune predetto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___/___/___

E

_____, in seguito, per brevità, definito *Concessionario o aggiudicatario*, con sede legale in _____, via _____, n. __, P.IVA _____, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, signor _____ nato a _____ il ___/___/___ (C.F.: _____) e residente a _____ (___) in via _____ n. _____.

PREMESSO CHE

- a) con determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/___ il Comune ha bandito la gara per la concessione a gestione privata, con vincolo di esercizio di attività di servizio pubblico di “Luogo della Memoria”, dell’immobile denominato “ex-casa del custode del cimitero maggiore” - identificato al N.C.E.U. al Fg. 27, mappale nr. 630 sub 1 e nr 630 sub 2 e area pertinenziale identificata al N.C.T. al Fg. 27, mappale nr. 630 di mq 316, così come specificato ed individuato nella planimetria allegata sub A (d’ora in avanti: Immobile);
- b) esperita la procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n° ... del è stata aggiudicata a la concessione della gestione dell’immobile come sopra meglio specificato, sulla base di un’offerta economica e di erogazione del servizio pubblico che costituiscono obbligo recepito dalla presente concessione;
- c) ai lavori e alla fornitura di arredi previsti nella presente concessione si applicano le norme relative alle “Condizioni di esecuzione (Clausole contrattuali)” disciplinate nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con DM 11/10/2017 (pubbl. in G.U. Serie Generale n. 259 del 06/11/2017) in materia di edilizia e con DM 11/01/2017 (pubbl. in G.U. n. 23 del 28/01/2017) in materia di arredi per interni.

Tutto quanto premesso, le parti *ut supra* indentificate e legittimate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

- 1) Le premesse e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Concessione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1) Il Comune, nella sua qualità di Ente concedente, proprietario dell'immobile facente parte del patrimonio indisponibile, identificato al N.C.E.U. al Fg. 27, mappale nr. 630 sub 1 e nr 630 sub 2 e area pertinenziale identificata al N.C.T. al Fg. 27, mappale nr. 630 di mq 316, come specificato e individuato nella planimetria allegata sub A, concede a gestione privata l'edificio sopra descritto al Concessionario, il quale accetta, riconoscendo che lo stesso è destinato ad un utilizzo vincolato all'attività di servizio pubblico di "Luogo della Memoria".
- 2) L'immobile sopra descritto è concesso a gestione privata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, che il Concessionario dichiara di conoscere come corretto e veritiero, libero da attrezzature e arredi che sarà onere e cura del concessionario installare, non appena terminati i lavori di ristrutturazione dell'immobile stesso.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

- 1) La durata della concessione a gestione privata dell'immobile adibito all'attività di servizio pubblico di "Luogo della Memoria" è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 2) I lavori dovranno avere la durata massima di anni 2 (due), periodo stimato per consentire al Concessionario una adeguata, precisa e puntuale opera di ristrutturazione dell'immobile, così come meglio evidenziato al successivo art. 5 e dovranno avere inizio entro giorni 60 (sessanta) dalla data di stipula del presente contratto.

ART. 4 - CANONE RICOGNITORIO

- 1) Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Monselice, con decorrenza dal 18° (diciottesimo) anno (computando nel conteggio anche i primi due anni di lavori) e fino al 30° (trentesimo) anno della concessione un canone ricognitorio annuo di € _____ (euro _____) da pagare entro il giorno __ del mese di ____ mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: _____.

ART. 5 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE, INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI, ACQUISTO DEGLI ARREDI E DEI COMPLEMENTI D'ARREDO

- 1) Spetta al Concessionario effettuare tutti i lavori di ristrutturazione dell'immobile attenendosi scrupolosamente a quanto rappresentato nel progetto definitivo/esecutivo.

Si applicano le disposizioni previste dal § 2.7.5 "*Oli lubrificanti*" del D.M. 11/10/2017 MATTM (pubbl. in G.U. Serie Generale n. 259 del 06/11/2017).

- 2) Spetta al Concessionario installare tutte le attrezzature cimiteriali, siano esse ossari o cinerari, rispettando scrupolosamente le caratteristiche tecniche e funzionali dettate dal progetto definitivo/esecutivo e dalle vigenti norme in materia.
- 3) Spetta al Concessionario provvedere all'acquisto e all'installazione degli arredi e dei complementi d'arredo così come predisposto nel progetto definitivo/esecutivo rispettandone scrupolosamente le caratteristiche tecniche e funzionali dettate e le vigenti norme in materia.

ART. 6 - PRINCIPALI RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

- 1) Il Concessionario è responsabile:

- a) della buona conservazione e della continuativa efficienza dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso e in base alle prescrizioni dettate nei successivi articoli 7 e 8;
 - b) della vigilanza e della custodia dell'immobile;
 - c) di eventuali danni o infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà a chiunque successi nel corso della durata della concessione. Se tali danni sono causati da estranei, il Concessionario manleva il Comune da qualunque responsabilità salvo, una volta ripristinato lo status quo ante e rifiuti gli eventuali documenti, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili;
 - d) dell'inosservanza, anche da parte di estranei, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare incidenti, danni, infortuni o manomissioni.
- 2) Il Concessionario è tenuto altresì, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, a dotarsi dei documenti tecnico-amministrativi prescritti per lo svolgimento dell'attività di servizio pubblico di "Luogo della Memoria", con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di conformità degli impianti di anti-incendio e di quant'altro previsto per la fattispecie, fornendo immediatamente al Comune ogni probante documentazione dell'intervenuto rispetto degli obblighi qui richiamati.

- 3) Il Concessionario deve trasmettere al Comune l'elenco nominativo del personale e/o dei soci, adibiti alle attività oggetto del Contratto, obbligandosi a comunicare al Comune le intervenute variazioni e deve garantire che detto personale sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, e quant'altro previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento.
- 4) In caso di manifesto inadempimento da parte del Concessionario a quanto indicato nei precedenti paragrafi, il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal § 2.7.2 "Clausola sociale" del D.M. 11/10/2017 MATTM (pubbl. in G.U. Serie Generale n. 259 del 06/11/2017).

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- 1) Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri e obblighi:
- a) la manutenzione ordinaria dei beni dati in concessione, ex art. 1576 codice civile (in seguito c.c.), ivi comprendendo:
 - i. la pulizia e la manutenzione programmata dei locali ogni qualvolta si renda necessario;
 - ii. la pulizia, la manutenzione e il controllo periodico della perfetta efficienza delle attrezzature, degli oggetti mobili e degli arredi;
 - b) la manutenzione straordinaria;
 - c) gli oneri, le spese e le competenze relativi alla verifica del funzionamento e a quant'altro occorrente per eventuali adeguamenti normativi (in conformità all'evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell'attività svolta);

- d) le spese relative a tasse e/o tributi di carattere locale e nazionale;
- e) tutte le spese relative alle utenze (a titolo meramente esemplificativo: quelle relative ai consumi dell'acqua potabile, di energia elettrica, spese per il servizio calore, la bolletta telefonica, ecc.);
- f) l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo a quelle fiscali, di pubblica sicurezza, e relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., tenendo sollevato il Comune da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
- g) le spese tecniche per accatastamento/variazione catastale a seguito nuova destinazione d'uso dell'immobile e ogni altro onere accessorio.

ART. 8 - NORME PARTICOLARI DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

1) Il Concessionario dovrà:

- a) provvedere all'esposizione al pubblico del tariffario applicato, esplicativo dei distinti servizi di custodia erogati e suddivisi nelle varie tipologie così come evidenziato nell'allegato sub D;
- b) destinare all'interno dell'immobile una adeguata e strutturata area dedicata alla ricezione delle urne cinerarie e/o delle cassetine ossario e alla prima accoglienza dei famigliari;
- c) destinare all'interno dell'immobile una adeguata e strutturata area dedicata al ristoro dei visitatori con la presenza di idonei distributori automatici di cibi e bevande;

- d) provvedere all'esposizione al pubblico del regolamento del "Luogo della Memoria" contenente le regole comportamentali per i visitatori, gli orari di apertura e tutte quelle nozioni e informazioni utili e necessarie al decoro e al rispetto dovuti per la tipologia di attività esercitata.
- 2) Il Concessionario potrà altresì installare elementi pubblicitari inerenti all'esercizio (luminosi e non) all'esterno dell'immobile. Le dimensioni e la tipologia dell'insegna dell'esercizio devono essere concordate con il Comune e comunque essere rispettose delle vigenti e specifiche norme in materia.

ART. 9 - ORARI DI APERTURA E GIORNATE DI CHIUSURA DELL'IMMOBILE

- 1) L'attività dovrà essere esercitata per almeno n. 6 (sei) giorni alla settimana con la facoltà di osservare un solo giorno di riposo settimanale che non potrà coincidere con un giorno festivo.
- 2) Gli orari di apertura dell'immobile dovranno essere esposti e ben visibili sia all'interno che all'esterno dell'edificio e potranno essere diversificati nei vari mesi a seconda del periodo invernale, primaverile, estivo e autunnale.
- 3) L'orario di apertura giornaliero dell'immobile dovrà essere formulato in modo tale da garantire almeno n. 8 (otto) ore continuative di apertura suddivise in almeno n. 4 (quattro) ore a.m. e n. 4 (quattro) ore p.m.
- 4) Il Concessionario, previo ottenimento di apposito nulla osta da parte del Comune, può essere autorizzato a sospendere l'attività per un periodo massimo di n. 14 (quattordici) giorni, consecutivi o saltuari a sua scelta per ogni anno, allo scopo di provvedere ad interventi straordinari quali, ad esempio, la ripulitura dei locali o l'esecuzione di lavori o per gravi ed eccezionali motivazioni.

ART. 10 - VARIANTI MIGLIORATIVE, MODIFICHE E ADDIZIONI

- 1) Durante l'esecuzione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal § 2.7.1 "*Varianti migliorative*" del D.M. 11/10/2017 MATTM (pubbl. in G.U. Serie Generale n. 259 del 06/11/2017).
- 2) Una volta ultimati i lavori, le installazioni e gli acquisti previsti nell'art. 5, il Concessionario non potrà, senza il consenso scritto del Comune, eseguire modifiche anche se ritenute migliorative degli elementi strutturali oppure innovazioni, miglorie o addizioni di qualsiasi genere dell'immobile.
- 3) Il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche, miglorie e addizioni che, comunque, apportasse a sue spese all'immobile durante la concessione e che dovranno essere mantenuti al termine della concessione stessa, come appartenenti al Comune, derogandosi così espressamente al disposto degli articoli 1592 e 1593 c.c.
- 4) Pur non rientrando gli arredi e le attrezzature nelle disposizioni dei precedenti paragrafi, il Concessionario dovrà comunicare al Comune, al fine dell'ottenimento del relativo nulla-osta, ogni intervento di miglioramento o di addizione che li riguardi.

ART. 11 - ASSICURAZIONE

- 1) Il Concessionario è responsabile per i danni derivati al Comune, a terzi e a cose nell'esecuzione delle attività di impresa oggetto del presente contratto.

A tal fine il Concessionario ha stipulato:

- a) una polizza di assicurazione nella forma C.A.R. (“Contractor’s All Risks” “Tutti i rischi del costruttore”) che copra i danni subiti dal Comune di Monselice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un ammontare di euro 380.000= (ex art. 103, co. 7, del Codice);
- b) una polizza di assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurata non inferiore a euro 1.500.000= (ex art. 103, co. 7, del Codice);
- c) una polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse (ex art. 24, co. 4, del Codice);
- d) una polizza di assicurazione, senza franchigia, per eventuali danni causati al Comune o a terzi nel corso dello svolgimento della gestione del “Luogo della Memoria” derivanti dai servizi erogati, con massimali non inferiori a:
- € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per ogni sinistro;
 - € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per ogni persona sinistrata;
 - € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per danni a cose.
- e) una polizza assicurativa a garanzia dell’obbligo di riconsegna dell’immobile in perfetto stato di efficienza ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14;
- Tutti i massimali della polizza dovranno essere adeguati in relazione alle variazioni degli indici di rivalutazione monetaria.
- Copia delle suddette polizze vengono consegnate al Comune nel momento di stipulazione della presente convenzione.

2) In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente contratto, il Comune si riserva la facoltà di risolvere lo stesso e di pretendere dal concessionario il risarcimento di tutti i danni patiti a qualsiasi titolo.

ART. 12 - GARANZIE PREVISTE DAI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1) La garanzia dei prodotti forniti dal Concessionario deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto e il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito (§ 3.3.1 D.M. 11/01/2017 MATTM - pubbl. in G.U. n. 23 del 28/01/2017).

2) L'aggiudicatario deve presentare un certificato di garanzia e deve precisare le indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.

Egli deve specificare la durata e le caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente (§ 2.7.3 del D.M. 11/10/2017 MATTM - pubbl. in G.U. Serie Generale n. 259 del 06/11/2017).

ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE ISPETTIVE

- 1) Il Concessionario dovrà permettere l'accesso all'immobile da parte dei funzionari del Comune, al fine di controllare il perfetto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.
- 2) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal § 2.7.4 "Verifiche ispettive" del D.M. 11/10/2017 MATTM (pubbl. in G.U. Serie Generale n. 259 del 06/11/2017).

ART. 14 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

- 1) Alla scadenza della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'immobile in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
- 2) A garanzia dell'obbligo indicato nel precedente comma, il Concessionario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa dell'importo di euro 580.000,00=.

ART. 15 - PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1) Qualora il Concessionario, per causa non imputabile al Comune, non dia regolare inizio all'attività oggetto della presente Concessione, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla prevista data di inizio dell'attività, così come esposto nel precedente art. 3, ovvero nella circostanza in cui il Concessionario interrompa l'esercizio dell'attività per oltre 30 (trenta) giornate, anche non consecutive, nel corso dell'anno solare, pur derivanti dalla somma di più mezze giornate, il Contratto è da considerarsi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con salvezza degli ulteriori danni patiti e patienti da parte del Comune.

- 2) La sub-concessione abusiva o il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, produrranno *ipso iure* la decadenza della concessione per colpa del Concessionario, fermo restando l'obbligo di risarcimento del danno a favore del Comune, a norma dell'art. 1456 c.c.
- 3) Qualora il Concessionario non adempia, o contravvenga, agli obblighi assunti e descritti negli articoli 6, 7 e 8, il Comune, a mezzo Posta Elettronica Certificata, gli intimerà l'adempimento fissando un congruo termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato nell'intimazione, il Comune risolverà il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il Concessionario non può cedere il contratto e/o l'attività di gestione del servizio senza l'autorizzazione preventiva e scritta del Comune.

ART. 17 - AVVIAMENTO

- 1) Al termine della concessione il Concessionario non potrà pretendere dal Comune o dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale.

ART. 18 - SPESE

- 1) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Concessionario comprese le spese per le tasse e i diritti inerenti alla stipulazione del contratto di concessione e alla sua registrazione, per la pubblicità degli atti di gara richiesta dalla vigente normativa e per la copertura dei costi relativi al servizio di consulenza prestato dal Consorzio Energia Veneto (in sigla CEV) al Comune di Monselice.

ART. 19 – CONTROVERSIE E TUTELA GIURISDIZIONALE

- 1) Qualora insorgessero controversie relative all'esecuzione della concessione troveranno applicazione gli articoli 205 e 206 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In caso di fallimento dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale il Foro competente per l'azione giudiziale è quello di Padova.

ART. 20 - NORMA FINALE

- 1) L'esecuzione della concessione è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto negli atti e nei documenti ivi allegati e/o richiamati.
- 2) Per tutto quanto non sia in essi stabilito, si fa riferimento alle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché a quelle del Codice Civile in materia di locazione (art. 1571 c.c. ss.), dalla normativa vigente in materia di contratti, dalle altre leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbia attinenza con i servizi in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.

ART. 21 – ALLEGATI AL CONTRATTO

- 1) Sono allegati al presente contratto i seguenti documenti:
 - a) Planimetria;
 - b) Computo metrico estimativo lavori ristrutturazione immobile;
 - c) Computo metrico estimativo strutture cimiteriali, arredi e complementi d'arredo;
 - d) Tariffario e tipologie servizi erogati.

*** **

Il presente atto, redatto su supporto informatico in un unico originale (bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 22.02.2007, mediante modello unico informatico), si compone di ___ (___) intere facciate e fin qui della ___^ (___) di ___ (___) fogli ed è letto da me Segretario rogante ai presenti che approvandolo, con me lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e degli art. 1, comma 1, lettera s) e 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti dichiarano la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 82/2005 e ss.mm.ii.

IL CONCESSIONARIO:

Nome Cognome: _____

C.F. _____

Certificatore firma digitale: _____

Validità firma digitale dal _____

Firma digitale n. _____ (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

IL COMUNE DI MONSELICE:

Nome Cognome: _____

C.F. _____

Certificatore firma digitale: _____

Validità firma digitale dal _____

Firma digitale n. _____ (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE:

Nome Cognome: _____

C.F. _____

Certificatore firma digitale: _____

Validità firma digitale dal _____

Firma digitale n. _____ (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Sommario

ART. 1 - PREMESSE.....	2
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	2
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO.....	3
ART. 4 - CANONE RICOGNITORIO.....	3
ART. 5 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE, INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI, ACQUISTO DEGLI ARREDI E DEI COMPLEMENTI D'ARREDO.....	4
ART. 6 - PRINCIPALI RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	4
ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	6
ART. 8 - NORME PARTICOLARI DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE..	7
ART. 9 - ORARI DI APERTURA E GIORNATE DI CHIUSURA DELL'IMMOBILE.....	8
ART. 10 - VARIANTI MIGLIORATIVE, MODIFICHE E ADDIZIONI.....	9
ART. 11 - ASSICURAZIONE.....	9
ART. 12 - GARANZIE PREVISTE DAI CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	11
ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE ISPETTIVE.....	11
ART. 14 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE.....	12
ART. 15 - PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	12
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 17 - AVVIAMENTO.....	13
ART. 18 - SPESE.....	13
ART. 19 – CONTROVERSIE E TUTELA GIURISDIZIONALE.....	13
ART. 20 - NORMA FINALE.....	14
ART. 21 – ALLEGATI AL CONTRATTO.....	14